



Comune di Corigliano Rossano
ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 15 del 04/10/2023

Parere Sezione PIAO 11: PTFP 2023/2025

Avendo ricevuto in data 27/09/2023 il PIAO e la Sezione 11 dello stesso, relativa al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2023-2025 di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021 cd. "Decreto Reclutamento" convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2021 n. 113, si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori del Comune di Corigliano Rossano, nelle persone dei Dottori Giuseppe Crocitti, Sergio Cerminara e Enrico Mignolo, nominati con delibera dell'organo consiliare n. 13 del 04/03/2022;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
 - l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-*

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate

esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150);*
- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190).*

rilevato che i Dirigenti Settori comunali hanno attestato, come da nota agli atti Prot. 0109368 del 10/11/2021, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale anzi si è rilevata una carenza organica cronica in tutti i settori dell'Ente, aggravata dal massiccio esodo pensionistico favorito dalla più favorevole normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza, - c.d. quota 100 - e dal mancato rimpiazzamento delle risorse umane collocate a riposo, confluiti nella ricognizione annuale di cui alla Delibera di G.C. 205/2023 del 25/05/2023;

preso atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 25/05/2023 è stato adottato il piano delle azioni positive 2023-2025 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 25/05/2023 è stata approvata la Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero ai sensi dell'art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001;
- con determina nr 108, RG 1088, del 25/05/2023 il Dirigente del Settore risorse Umane ha effettuato il calcolo del limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020 per l'anno 2023, definendolo in € 15.536.771,29, utilizzando i dati dei rendiconti 2021, 2020 e 2021;
- su richiesta di questo Organo di Revisione, al fine di aggiornare il dato coerentemente con la normativa applicabile, essendo nelle more intervenuta l'approvazione del Rendiconto 2022 con Delibera di Consiglio Comunale del 31/05/2023, gli uffici hanno nuovamente effettuato il calcolo del limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020 per l'anno 2023, definendolo in € 15.536.771,29, utilizzando i dati dei rendiconti 2020, 2021 e 2022 ed aggiornando la sezione 11 del PIAO relativa al PTFP;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 24 luglio 2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28 luglio 2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 -2025;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 2023- 2025 (PIAO)” unitamente agli allegati;

rilevato che:

- ai Comuni costituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni di fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato, ex art. 1, co 450, lett. A), L. n. 190/2014;
- a decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni costituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ex art. 1, co 229, L. n. 208/2015;
- ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, “1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”;
- il D.M. 24 giugno 2022 dispone all'art. 8, c. 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Corigliano Rossano si colloca nella fascia demografica lett. g) (popolazione da 60.000 a 249.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M.;
- l'incidenza della spesa del personale (Rendiconto 2022) sulle entrate correnti (media aritmetica 2020-2021-2022) al netto del FCDE di cui al Bilancio di Previsione 2022 è pari al

22,81 %, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,60%, come riportato nella sottostante tabella:

	2020	2021	2022
ENTRATE CORRENTI	81.632.598,26	81.015.386,93	73.597.522,40
MEDIA ENTRATE CORRENTI	78.748.502,57		
FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 (ASSESTATO)	15.430.893,60		
A) MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO DI FCDE (Previs 2022)	63.317.608,97		
B) SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 (ULTIMO RENDICONTO APPROVATO)	14.444.143,44		
C) RAPPORTO SPESA PERSONALE /ENTRATE CORRENTI (B / A)	22,81%		

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2022 è pari al 100%, ex art. 1, co 229, L. n. 208/2015;
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Corigliano Rossano ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	G
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,60%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	17.475.660,07
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2022 (E)	3.031.516,64
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F)	14,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	13.628.746,79
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)	1.908.024,55
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE: TOTALE SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2022 + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H)	15.536.771,29
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI	1.908.024,55

preso atto che

- la spesa potenziale massima per l'anno 2023 derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, è pari ad € 15.536.771,30;
- tale valore è inferiore a 17.475.660,07 (valore soglia di virtuosità) che è la sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da tabella 1 Dm 17 marzo 2020, atteso che l'incremento della spesa pari al valore soglia del 14%, di cui alla tabella 2 DM, è possibile solo nel limite del valore soglia del 27,60% di cui alla tabella 1 DM, individuato per i comuni virtuosi in fascia demografica g).

- ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;
- l'Ente si è determinato per la proroga di 6 mesi del contratto a tempo determinato di n. 3 funzionari, assegnati all'Area Tecnica, che hanno raggiunta la soglia di 36 mesi di servizio per effetto di una successione di contratti a tempo determinato riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area. Si prevede di far ricorso alla proroga invocando il citato comma 1 dell'art. 60 del CCNL vigente, che si richiama espressamente all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 81/2015. La deroga ai trentasei mesi, come già detto, si raccorda con la fattispecie di cui al comma 11, lett. h), del citato CCNL.
- l'Ente si è determinato per la proroga di mesi del contratto a tempo determinato afferenti al profilo di "istruttori di vigilanza" per sottodimensionamento dell'organico di Polizia Locale.

rilevato che con la proposta sottoposta al presente parere, si prevede:

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2023

✓ Assunzioni a tempo indeterminato:

cat	AREA	PROFILO	Mod. Assunzione	PT/FT	n	Importo Unitario	Costo annuo	Spesa a valere sul PTFP
C	ISTRUTTORI	Istruttore tecnico	Scorrimento	FT	2	30.673,11	61.346,22	61.346,22
C	ISTRUTTORI	Istruttori amministrativi	Scorrimento	FT	4	30.673,11	122.692,44	122.692,44
C	ISTRUTTORI	Istruttori di vigilanza	Utilizzo graduatorie a/e	FT	2	30.673,11	61.346,22	61.346,22
C	ISTRUTTORI	Istruttori di vigilanza	Concorso	FT	2	30.673,11	61.346,22	61.346,22
D	FUNZIONARI	Istruttore Direttivi Vigilanz	Concorso	TD	2	33.317,44	66.634,88	66.634,88
C	ISTRUTTORI	Istruttori contabili	Scorrimento	FT	3	30.673,11	92.019,33	92.019,33
B	OPERATORI ESPERTI	Esecutore Fontaniere	Scorrimento	FT	2	27.357,20	54.714,40	54.714,40
B	OPERATORI ESPERTI	Esecutore Muratore	Scorrimento	FT	2	27.357,20	54.714,40	54.714,40
D	FUNZIONARI	Assistente sociale	Mobilità	FT	1	33.317,44	33.317,44	33.317,44
A	OPERATORI	Operatore	Passaggio full-time	FT	1	26.181,74	26.181,74	13.090,87
D	FUNZIONARI	Funzionari ed E.Q.	Procedura selettiva - Riserva	FT	3	33.317,44	99.952,32	<i>Spesa già conteggiata nella previsione annuale. Invarianza della spesa</i>
B	OPERATORI ESPERTI	operatori canile	Concorso - riproposizione	FT	2	27.357,20	54.714,40	<i>Spesa già conteggiata nel PTFP 2022. Modificata modalità reclutamento</i>
B	OPERATORI ESPERTI	operatore specializzato	Mobilità	FT	1	27.357,20	27.357,20	27.357,20
D	FUNZIONARI	funzionario legale	Concorso	FT	1	33.317,44	33.317,44	<i>Spesa già prevista nel PTFP 2022. Modificato profilo professionale da Funz. Amministrativo</i>
B	OPERATORI ESPERTI	conduttore macchine complesse	Concorso	FT	1	27.357,20	27.357,20	27.357,20
B	OPERATORI ESPERTI	falegname	CONCORSO / CHIAMATA CPI	FT	1	27.357,20	27.357,20	27.357,20

		Varie	Progr. Vert. in deroga fin 0,55 % M.S.2018		57.390,00	57.390,00	57.390,00
						928.441,61	727.366,58
						BUDGET	729.128,59
						Disp. Residua	1.762,01

✓ **Rinnovi contratti in essere personale a tempo determinato**

Cat.	AREA	PROFILO	Modalità reclutamento	PT/FT	Numero	Costo unitario	Costo complessivo	Spesa a valere sul PTFP
C	ISTRUTTORI	Istruttori di vigilanza	Rinnovo contrattuale	FT	10	30.673,11	306.731,10	
D	FUNZIONARI	Istruttori direttivi tecnici	Rinnovo contrattuale	FT	4	33.317,44	133.269,76	
C	ISTRUTTORI	Istruttori amministrativi	Rinnovo contrattuale	FT	6	30.673,11	184.038,66	
COSTO COMPLESSIVO							624.039,52	

Il costo previsto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato è stato inserito e contabilizzato nella previsione di spesa del personale in servizio nel 2023 pari ad € 13.910.835,28

✓ **Procedure in corso provenienti da programmazione annualità precedenti**

Tipo Concorso	Categoria	Indet/Deter (durata)	PTFP	Spesa
CONCORSO PER SOLI TITOLI	N.1 ISTR.DIR TEC. ING.AMBIENTALE CAT D	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2020-2022	32.416,29
CONCORSO PER SOLI TITOLI	N. 2 ISTR.DIR ESPERTO IN VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI CAT.D	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2020-2022	64.832,58
CONCORSO PER SOLI TITOLI	N. 1 ISTR. DIR ESPERTO IN MARKETING E TURISMO CAT D	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2020-2022	32.416,29
CONCORSO PER SOLI TITOLI	N. 2 ISTR.DIR ESPERTO IN RIGENERAZIONE URBANA CAT D	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2020-2022	64.832,58
CONCORSO PER SOLI TITOLI	N. 2 ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2020-2022	64.832,58
CONCORSO PUBBLICO	COMANDANTE/DIRIGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2022-2024	121.662,00
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	N. 2 ISTRUTTORI TECNICI CAT C	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2019/2021	59.585,74
CHIAMATA DIRETTA CPI	N. 2 MANUTENTORI STRADALI	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2022-2024	52.819,98
CHIAMATA DIRETTA CPI	N. 2 OPERAI ADDETTI AGLI IMPIANTI FOGNARI	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2022-2024	52.819,98
CHIAMATA DIRETTA CPI	N. 2 OPERATORI CANILE	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2022-2024	32.416,29
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT D	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2020-2022 ANCHE IN 22-24	64.832,58
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI CAT D	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2020-2022 ANCHE IN 22-24	64.832,58
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	N. 1 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI CAT D	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2020-2022 ANCHE IN 22-24	32.416,29
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	N. 1 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMIN. PER S. LEGALE CAT D	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2020-2022 e 2022-2024	32.416,29
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	DIRIGENTE TECNICO	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2022-2024	121.662,00

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2022-2024	121.662,00
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	DIRIGENTE AMM - CONT	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	PTFP 2022-2024	121.662,00
Totale spesa impegnata precedenti programmazioni				1.138.118,05

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2024

✓ Assunzioni a tempo indeterminato

cat	AREA	PROFILO	Mod. Assunzione	PT/FT	n	Importo Unitario	Costo annuo	Spesa a valere sul PTFP
C	ISTRUTTORI	Istruttori amministrativi	Scorrimento	FT	4	30.673,11	122.692,44	122.692,44
DIR	DIRIGENTI	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Scorrimento	FT	1	121.662,00	121.662,00	121.662,00
DIR	DIRIGENTI	DIRIGENTE TECNICO	Scorrimento	FT	1	121.662,00	121.662,00	121.662,00
							366.016,44	366.016,44
Budget derivante da risparmio di spesa per pensionamenti programmati 2024							BUDGET	372.923,78
							Disp. Residua	6.907,34

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025

✓ Assunzioni a tempo indeterminato

cat	AREA	PROFILO	Mod. Assunzione	PT/FT	n	Importo Unitario	Costo annuo	Spesa a valere sul PTFP
Budget derivante da risparmio di spesa per pensionamenti programmati 2025							BUDGET	0,00
							Disp. Residua	0,00

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio già resa con verbale n. 14 in data 04/10/2023 ed attestata con i recenti pareri sul Bilancio di Previsione 2023-2025 e successive variazioni;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

- che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata

- entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- che l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano im-prontati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui alle disposizioni di cui al DM 17/03/2020;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023- 2025, per la Sezione 11 attinente alla PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025

L'Organo di Revisione

Dr Giuseppe Crocitti*

Dr Sergio Cerminara*

Dr Enrico Mignolo*

*firma digitale